Supplemento al n. 310 della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (13 novembre 1871)

Citazione per pubblici proclami.

(*Estratto dai Registri esistenti nella Cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Lecce*).

Al signor Presidente e Giudici del Tribunale di Lecce.

Il Duca D. Felice Carignani rappresentante i dritti della Duchessa di Carignano Da Francesca Carmina Imperiale, proprietari domiciliati in Napoli, espone che dovendo convenire in giudizio i reddenti dalle decime e canoni a lui dovuti per l'ex feudo di Oria, è riuscendo sommamente difficile far la citazione ne'modi ordinari, così dimanda dalla di loro giustizia l'autorizzazione a farne la notifica per pubblici proclami, serbando le ritualità dalla legge richieste. E ciò per essergli rinnovato il titolo dai reddenti suddetti nei sensi dell'articolo 2186, LL. CC., e per interrompere la prescrizione.

Lecce, 2 dicembre 1868.

Firmato: Michele Lupinacci.

Noi Crescenzo Scaldaferri Presidente del Tribunale civile e correzionale di Lecce. Letta la dietroscritta domanda.

Ordiniamo darsi comunicazione al P. Ministero per la sua requisitoria, ed indi farsene rapporto in Camera di Consiglio dal giudice signor Braccio.

Lecce, 5 dicembre 1868.

Il Presidente firmato C. Scaldaferri.

Il P. Ministero, veduta la dietroscritta domanda e l'articolo 146 Codice di procedura civile. Non si oppone purchè la citazione nei modi ordinari si faccia a dieci reddenti; che una copia della citazione sia affissa e rimanga affissa per lo spazio di sei giorni almeno alla porta esterna del Municipio dei Comuni, ove i convenuti sono domiciliati, ed alla porta esterna del locale di Pretura.

Lecce, 5 dicembre 1868.

Firmato: A Denti.

L'anno 1868, il giorno 7 dicembre. Il Tribunale civile e correzionale di Lecce, prima sezione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori Crescenzo Scaldaferri Presidente, Giuseppe Braccio e Domenico Cucca, assistiti dal vicecancelliere signor Cesare Graniello.

Sull'affare iscritto al ruolo di quelli particolari di Camera di Consiglio N. ... relativo alla dimanda del Duca signor Felice Carignani, rappresentante i diritti della Duchessa di Carignano, signora Francesca Carmina Imperiale, domiciliata in Napoli, con la quale chiede essere autorizzato a poter fare la citazione per pubblici proclami a tutti i reddenti enunciati nello elenco. Udito il rapporto del giudice Braccio, commissario; letto l'antescritto ricorso, e la requisitoria del Pubblico Ministero.

Poichè la citazione nei modi ordinari tornerebbe sommamente difficile, e dispendiosa nella spec'e, è giusto permettere che la medesima si faccia per pubblici proclami, e con quelle cautele consigliate dalle circostanze; affinchè si abbiano insieme alla conoscenza la necessaria guarentigie.

Letti ed applicati gli articoli 146 e 152 Codice di procedura civile e 188 del regolamento generale giudiziario; nonchè il R. Decreto del 12 novembre 1838.

Il Tribunale autorizza il Duca D. Felice Carignani rappresentante i dritti della Duchessa di Carignano Da Francesca Carmina Imperiale nel nome come dagli atti, domiciliati in Napoli, a potere eseguire la citazione per pubblici proclami a tutti i reddenti descritti nello elenco con stabilirsi il termine non minore d'un mese per comparire, facendone la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa Provincia, ed in quello ufficiale del Regno.

Ordina del pari che la citazione istessa venga notificata nei modi ordinari ai seguenti tre reddenti, cioè Camino Monaco, domiciliato in Oria, Giuseppe Conti, domiciliato in Torre Santa Susanna, e Giuseppe Longo, domiciliato in Francavilla. E che un esemplare del giornale di provincia contenente copia di essa, sia ancora affisso per lo spazio di sei giorni alla porta esterna della municipalità dei Comuni, ove son siti i fondi soggetti alla prestazione, nonchè alla porta esterna della Pretura dei corrispondenti Mandamenti.

Fatto, e deliberato nel giorno, mese ed anno come sopra.

Firmati C. Scaldaferri, Giuseppe Braccio, Domenico Cucca, Cesare Graniello.

Specifica in totale L. 8 40.

Rilasciata in Lecce agli 11 dicembre 1868 al signor Michele Lupinacci.

Per estratto conforme.

Il vice Cancelliere Cesare Graniello.

L'anno mille ottocento settantuno il giorno tre novembre in Lecce. Ad istanza del signor Duca D. Felice Carignani, e della signora Francesca Carmina Imperiale Duchessa di Carignano, proprietari domiciliati in Napoli, ed elettivamente in Lecce, nella casa del loro avvocato e procuratore signor Luigi De-Giorgi.

Io Andrea Oronzo Scarambone usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Lecce ove domicilio, ho citato per la seconda volta il sig. Camillo Monaco, domiciliato in Oria: nonchè i sottoscritti individui per pubblici proclami, per autorizzazione emergente da sentenza del Tribunale di Lecce del 7 dicembre 1868, registrata con marca da bollo sopra descritta a comparire innanzi al Tribunale civile e correzionale di Lecce nel termine di trenta giorni per sentirsi condannare a somministrare con nuovo titolo a loro spese, onde interrompere la prescrizione del dritto di decima gravante pei fondi di essi convenuti nell'ex feudo di Oria, restando come nuovo titolo la stessa sentenza, che il Collegio emetterà; e per sentirsi condannare a tutte le spese del giudizio, compreso il compenso di avvocheria.

Resta dichiarato ad essi convenuti che non comparendo dietro questa seconda citazione la causa sarà proseguita in loro contumacia in sensi dell'art. 332 della proc. civile.

Ho loro ancora dichiarato che l'avv. sig. Luigi De-Giorgi esercente presso lo stesso Tribunale rappresenterà gli istanti come loro procuratore in luogo del signor Michele Lupinacci, che rimane rivocato; che il signor Gaetano Andriani li difenderà come avvocato; che nella casa del primo gl'istanti eligono il loro domicilio; e che saranno depositati in Cancelleria nel termine di rito tutti gli atti e documenti della causa.

Resta per ultimo dichiarato che non si sono citati per la seconda volta il sig. Giuseppe Longo di Francavilla, ed il signor Giuseppe Conti di Torre Santa Susanna, per avere essi volontariamente somministrato il nuovo titolo domandato; e che non si sono citati neanco tutti quegli altri reddenti, i quali hanno parimenti somministrato il detto titolo, ovvero sono presenti al giudizio con la costituzione di procuratore. Elenco dei reddenti di decima nell'ex feudo di Oria in favore della Duchessa signora Carmina Imperiale Duchessa di Carignano - Eredi di Corrado Francesco di Oria - Mensa vescovile di Oria - Eredi di Cosimo Pinto di Oria - Eredi di Pipino Pietro di Oria - Martino Giulio - Samuele di Oria - Donne monache di Oria eredi di Da Rosa Vita idem - Capitolo di Oria - Monaco D. Francesco idem - Missionari di Oria - Per S. Giovanni di Dio il Governo - Monacelle di S. Domenico di Oria - Morrazzi Giuseppe e Francesco idem - Montinari Francesco idem - Giudice Angelo Carlo idem - Salerno Francesco idem - Cappellani Missionario idem - Eredi Carbone Cosimo idem. - Gargaro Cattèrina idem - Ferrajolo Giovanni idem - Matarelli Angelo idem - Corrado Rosa eredi idem - Angelis Francesco idem - Montenari Francesco idem - Eredi Biasi Francesco idem - Pipino Cosimo idem - Eredi Baldari Vincenzo idem - Francesconi di Oria - Carone Vittoria idem - Oliva Abramo idem - Ribezzo Giuseppe Canonico idem - Taranto Teodosia idem - Eredi Matorelli Giuseppe Antonio idem - Pacella Filippo idem - Carbone Emmanuele idem - Braccio Angelo idem - Nuzzo Vincenzo idem - Perrucci Vincenzo idem - Giudice Antonio idem - Patisso Cosimo idem - Scorciglia Cosimo idem - Eredi Cacciatori idem - Ferrajoli Mariano idem - Sabba Cosimo idem - Carbone Domenico eredi idem - Martini Giulio idem - Corrado Francesco eredi idem - Carrone Giovanni idem - Barone Pasquale idem - Greco Giuseppe idem - Errico Francesco idem - Eredi Corrado idem - Biasi Vincenzo idem - Montanari Francesco idem - Andriani Bernardino - Marsella Michele idem - Nardelli Emanuele idem - Recchia Carlo eredi idem - Mazza Pietro idem - Matarrelli Angelo idem - Cisternino Benedetto eredi idem - Greco Luisa idem - Russo Vincenzo idem - Matarrelli Paolino idem - Patisso Pasquale idem - Sabba Cosimo idem - Moretto Carlo idem - Santoro Michele eredi - Matarrelli Vincenzo idem - Ariano Melchiorre e Teodosio idem - Ostuni Angelo idem - Falante eredi idem - Conte Nicola idem - Russo Cosimo idem - Oggiano Angelo eredi idem - Ferrajoli Giovanni idem - Sardore eredi idem - Proto Antonio eredi - Gargaro Vincenzo idem - Carbone Pasqualina idem - Caffa Cosimo idem - Schiavone Francesco idem - Monache Benedettine idem - Marazzi Giuseppe idem - Pinto Giuseppe Nicola idem - Errico Francesco idem - Salerno Mele Catterina idem - Greco Giuseppe idem - De Girolamo Angelo idem - Gargaro Catterina idem - Corrado Angela idem - Recchia Francesco eredi idem - Sabba Angelo idem - Martini Angela idem - Pomarico Pietro e Cosimo idem - Martina Giuseppe - Salerno Francesco idem - Farina Vito Francavilla - Barbara Laura idem - Carriero Antonio idem - Del Prete Achille - Andriani Giovanni idem - Fazio Teodosia idem - Pomes Gaetano eredi idem - Totaro Angelo eredi idem Gianfreda Bernardo idem - Casalini Alberico idem - Cinieri Gaetano idem - Rizzo Canonico idem - Resta Michele idem - Forleo Pietro idem - Eredi Gargaro idem - Beneficio S. Anna presso la famiglia Caniglia - Gargaro Francesco idem - Milone Nicola idem - Resta Giovanni eredi - Monache di Francavilla - Del Prete eredi idem - Rubino Luigi di Latiano - Bella Rocco di Torre - Petarra Donato idem - Conti Giuseppe idem - Martucci Barone idem - Ex-Francescani di Lecce - Arnò Giambattista di Manduria - Comune di Mesagne - Barone Sambiasi idem - Mensa vescovile di Mesagne - Nuzzo Angelo idem - Per tutti i corpi morali, ed ecclesiastici restano citati il Demanio, e l'Economato Generale secondo vengono da essi rappresentati.

Copia del suddetto estratto di sentenza e del presente atto ha lasciata nelle mani del procuratore sig. Luigi de Giorgi, di sopra costituito, per la disposta inserzione sul giornale ufficiale del Regno d'Italia.

Specifica in totale lire venti, e centesimi ottanta.

4728 A. Oronzo Scarambone.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo certifica che il tribunale precitato, sezione civile, con decreto del 20 marzo 1871 ha intestato a nome del signor Grifeo Statella Vincenzo fu Benedetto principe di Partanna, domiciliato in Palermo, i seguenti certificati di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia.

1. Certificato di annue lire 50, rendita iscritta al numero 6592 emesso li 21 maggio 1862 dalla Direzione in Palermo intestato Grifeo Antonio fu Benedetto domiciliato in Palermo.

2. Altro di annue lire 5, iscritto al n 18258 emesso li 10 marzo 1863 dalla Direzione in Palermo intestato come sopra.

3. Altro di annue lire 180, rendita iscritta al n. 6586 emesso dalla Direzione suddetta li 21 maggio 1862 ed intestato c me sopra.

4. Altro di annue lire 5, rendita iscritta al n. 18254 emesso dalla Direzione li 10 marzo 1863 intestato come sopra.

5. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 33481 emesso dalla Direzione suddetta li 7 dicembre 1865 ed intestato Statella Moncada Eleonora.

6. Altro di annue lire 10, iscritto al n. 18257 emesso dalla detta Direzione il 10 marzo 1863 ed intestato come sopra.

7. Altro di annue lire 1275, rendita iscritta al n. 11194 emesso dalla Direzione di Napoli li 3 giugno 1863 ed intestato come sopra.

8. Altro di annue lire 450, rendita iscritta al n. 6590 emesso dalla Direzione in Palermo li 21 maggio 1862 intestato Statella Moncada Eleonora di Antonio Maria domiciliata in Palermo con vincolo in favore del signor Gaspare Giudice giusta l'annotazione.

9. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 18256 emesso dalla stessa Direzione e con lo stesso vincolo.

10 Altro di annue lire 350, iscritto al n.6603 emesso dalla stessa Direzione in Palermo li 21 maggio 1862 intestato come sopra e vincolato in favore del signor Adolfo Vaexles Vmoregeaeschi giusta l'annotazione in detto certificato.

11. Altro di annue lire 5, iscritto al n. 18255 emesso dalla detta Direzione, intestato e vincolato come sopra.

E perchè costì ove di ragione rilascia il presente a richiesta del procuratore signor Andrea Cappellari.

Oggi, il 18 settembre 1871

Il cancelliere

4549 Ferdinando Savagnone.

DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

4520

Il R. tribunale civile in Busto Arsizio, riunito in camera di consiglio nella persona del giudice Bonfanti, ff. di presidente, e degli altri giudici Folcieri e Spizzi,

Ad esito dell'attuale ricorso dei sacerdoti Ravizza Gaetano ed altri pure sottoscritti già componenti la soppressa Congregazione degli oblati missionari di Rho — allo scopo sia riconosciuto e dichiarato, aver essi solamente fatto parte della Congregazione suddetta nel giorno 22 luglio 1866, essere essi tutti maggiorenni e godenti la pienezza dei diritti civili, risolversi in essi la proprietà dei certificati del Debito Pubblico infradescritti ed intestati al nome della Corporazione — conseguentemente ammettersi lo svincolo e tramutamento dei medesimi in titoli al portatore;

Udita la relazione degli atti e documenti fatta dal giudice delegato;

Ritenuto che i membri della soppressa Congregazione degli oblati in discorso col pagamento di un terzo della tassa trenta per cento (imposta dall'articolo 18, lettera C della legge 15 agosto 1867) e col prestare fidejussione degli altri terzi, a mente del ministeriale decreto 2 luglio 1871, numero 42396|8996, acquistarono lo svincolo e la libera disponibilità del patrimonio già spettante alla Corporazione medesima, ciò che tutto appare dall'allegata conforme dichiarazione della R. Intendenza delle Finanze in Milano 22 agosto 1871, numero 43501|4181, sezione 3a;

Ritenuto constare dal certificato della Giunta municipale del comune di Rho, 9 settembre andante (in base ai propri registri di anagrafe) che i sacerdoti ricorrenti erano i soli componenti la preindicata Corporazione al 22 luglio 1866, epoca in cui andò in vigore la legge di soppressione delle Corporazioni religiose, che tutti sono viventi fino ad oggi e maggiorenni, che nessuno dei medesimi è interdetto, e tutti hanno il pieno esercizio dei diritti civili;

Visto l'atto di procura speciale per brevetto 7 settembre andante, a rogito dottor Pietro Staurenghi, in cui gli stessi appartenenti alla soppressa Corporazione di cui sopra, assentono a che sia effettuato lo svincolo ed il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Debito Pubblico succitati;

Visto il certificato 2 settembre andante della Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze del già effettuato deposito dei certificati in parola all'oggetto di svincolo e tramutamento al portatore;

Visto in fine ed applicato per analogia l'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, allegato D, di soppressione delle Direzioni speciali del Debito Pubblico non che, l'articolo 89 del relativo regolamento,

Dichiara:

1° Che tutti e singoli gli istanti sacerdote Ravizza Gaetano fu Antonio, Taglioretti Angelo fu Felice, Adamoli Pietro fu Antonio, Zocchi Gaetano fu Giovanni, Boldrini Giacomo fu Ignazio, Sajni Carlo fu Natale, Moja Romualdo di Onofrio, Belvisi Francesco fu Carlo, Bertani Carlo fu Camillo, Rossi Liborio fu Francesco, Maggioni Cesare di Antonio, Frada Antonio fu Francesco, Caprotti Giuseppe di Pietro, Landoni Alessandro fu Giuseppe, Dehò Felice di Giuseppe e Bonalini Giuseppe fu Francesco, nel 22 luglio 1866, formavano parte dell'ora soppressa Corporazione degli oblati missionari in Rho.

2° Che tutti e singoli sono viventi, maggiorenni e fruenti del pieno esercizio dei diritti civili.

3° Che ad essi tutti e singoli appartiene la libera disponibilità dei certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia (tuttora intestati al nome della Corporazione stessa), cioè:

Certificato n. 10163, in data 25 luglio 1862, della rendita di lire 70.

Certificato n. 10164, in data 25 luglio 1862, della rendita di lire 515.

Certificato n. 18282, in data 4 novembre 1862, della rendita di lire 5.

Certificato n. 34459, in data 26 luglio 1864, della rendita di lire 1655.

Certificato n 34614, in data 3 agosto 1864, della rendita di lire 6755.

Certificato n 35103, in data 8 settembre 1864, della rendita di lire 145

Certificato n. 35134, in data 10 settembre 1864, della rendita di L. 1300.

Certificato n. 51298, in data 23 ottobre 1867, della rendita di lire 590.

Epperciò autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il richiesto tramutamento dei suddetti certificati del Debito Pubblico in titoli al portatore a favore dei detti membri della soppressa Corporazione di Rho, previa pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale, a cura di parte ed a tenore dell'articolo 89 succitato del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Busto Arsizio, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 16 settembre 1871.

Pel signor cav. presidente in ferie
Bonfanti giudice.
Perazzi cancelliere.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*).

Sia noto a chiunque può avere interesse, e per gli effetti dell'art. 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico, che il tribunale civile di Urbino, adunato in camera di consiglio sull'istanza di Sebastiano Bonaiuti nella qualifica di erede del defunto fratello Romano, documentata a forma di legge, ha pronunciato sotto il dì 10 settembre 1871 il seguente decreto:

« Il tribunale autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione della rendita iscritta a favore dei fratelli Sebastiano e Romano Bonaiuti nel 14 maggio 1840, vincolata e registrata al num. 25,055 certificato, e 18,692 del registro, trasportata a carico del Debito Pubblico del Regno italiano il 1° agosto 1871 con decreto del direttore generale dell'Amministrazione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia sotto il n. 584, con godimento dal 1° luglio 1860, numero 137,004, trasportandola in testa, ed a favore esclusivamente di esso istante Sebastiano Bonaiuti, quale erede intestato dell'altro defunto fratello Romano, col quale, prima in solido e per indiviso possedeva la cartella stessa, e ciò ad ogni conseguente effetto di ragione e di legge. »

Francesco Saverio Tommasi
4679 di commissione.

DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

4665

Udita in camera di consiglio composta dal signor vicepresidente Monici avv. Vincenzo e dei giudici Scappini dottor Gaetano e Bossi signor Angelo, la verbale relazione del presente ricorso;

Osservato constare che la ora defunta Maria Sacchi è rappresentata dai ricorrenti unici di essa figli,

Il R. tribunale civile e correzionale di Bergamo aggiudica in parti eguali ai signori Faustino e professore Benedetto Prina la cartella intestata al nome di essa Maria Sacchi fu Giuseppe vedova Prina, già domiciliata in Bergamo, del Debito Pubblico, della rendita di lire 440 e relativi tagliandi, n. 33157, cinque per cento, della emissione portata dalla legge 10 luglio 1861, e R. decreto 28 ... mese ed anno, in data di Milano 5 aprile 1864, con godimento 1° gennaio detto anno, autorizzando quindi la Direzione del Debito Pubblico a convertirlo in altra rendita del medesimo importare od in cedole al portatore per essere divisa in parti eguali fra i suddetti fratelli Faustino e Benedetto Prina, salve le previe pratiche di legge.

Bergamo, dal R. tribunale civile e correzionale, addì 22 ottobre 1871. — Il vicepresidente Monici — F. Rizzini, cancelliere.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia al signor avvocato Raboni.

Bergamo, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li 29 ottobre 1871.

Il cancelliere: Rizzini.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 1067.

(2a *pubblicazione*)

Sulla dimanda dei signori germani Tommaso e Francesco Valles figli del fu Antonio, il suddetto tribunale ha disposto come appresso:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ripartisca ed intesti l'annua rendita di lire milleventi, rappresentata dal certificato numero quattromila seicentosette, ora intestata a favore di Valles Antonio fu Tommaso, nel modo e nelle proporzioni seguenti fra i figliuoli ed eredi qui sottonotati degl'intestatari suddetti, cioè:

1° A favore di Valles Tommaso fu Antonio, domiciliato in Napoli, annua rendita di lire trecentoquaranta.

2° A favore di Valles Francesco fu Antonio, domiciliato in Napoli, annua rendita di lire trecentoquaranta.

3° A favore di Valles Elisabetta fu Antonio, sotto l'amministrazione di suo marito conte Cesare Sardesono, domiciliato in Napoli, e col vincolo dotale, giusta i fogli nuziali del ventinove marzo mille ottocento sessantatrè, annua rendita di lire trecentoquaranta.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca vicepresidente col titolo e grado di consigliere di corte di appello, cavaliere Nicola Palumbo e Raffaele Maria Giordano giudici, il dì sedici agosto mille ottocento settantuno.

Firmati: Leopoldo de Luca - Domenico Palma vicecancelliere.

Rilasciato al procuratore signor Domenico Finanser.

Oggi 19 agosto 1871.

Per estratto conforme
Pel cancelliere del tribunale
4523 Domenico Palma, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, sulle conclusioni in parte uniformi del P. M., dichiara i signori Francesco ed Antonio Catena, eredi dei furono signori Vincenzo e Pasquale Catena fu Francescantonio, giusta il testamento del 1° maggio 1863 del signor Vincenzo e quello del 2 gennaio 1865 del signor Pasquale Catena. Per l'effetto ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno:

1° Trasferisca la complessiva annua rendita di lire 5960, attualmente intestata a Vincenzo Catena e rappresentata dai certificati numeri 15961 per la rendita di lire 4460; 4035 per la rendita di lire 700; 15353 per la rendita di lire 50, e 71792 per la rendita di L. 750, per tre quarte parti a favore di Francesco e per l'altra quarta parte a favore di Antonio Catena.

2° Trasferisca poi la complessiva annua rendita di lire 10,365, attualmente intestata al signor Pasquale Catena e rappresentata dai certificati numeri 15352 per la rendita di lire 1100, e 16247 per la rendita di lire 9265, metà per ciascuno a favore dei signori Francesco ed Antonio Catena.

Così deliberato dai signori cavaliere Leopoldo de Luca, vicepresidente, col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello, cavaliere Nicola Palumbo e Raffaele Maria Giordano, giudici, il dì 23 agosto 1871. — Leopoldo de Luca — Domenico Palma, vicecancelliere.

I sottoscritti domandano che a norma dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 s'inserisca la soprascritta deliberazione secondo il suo tenore.

Francesco Catena.
4524 Antonio Catena.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pavia, con decreto 2 settembre 1871, n. 230, proferito in camera di consiglio, ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico alla traslazione e tramutamento a favore di Enrico Villa di Giuseppe, delegato di P. S., della rendita di lire 130, nel certificato in data di Milano 22 dicembre 1864, n. 36651, inscritta al di lui figlio minorenne Savino, defunto, dietro l'osservanza degli articoli 89 e 90 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942. 4569

DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

4539

Il R. tribunale civile di Sondrio,

Udita in camera di consiglio la relazione del presente ricorso ed esaminati gli atti che lo corredano;

Ritenuto che venne constatata la morte di Antonio Pellegrino Maranga 1° fu Andrea e della vivente Stefana Franceschini, carabiniere a piedi, appartenente alla legione Bari, residente a Lecco, luogo in cui avvenne il di lui decesso;

Ritenuto che fu pure provato col dimesso testamento pubblico 28 giugno 1870 che il suddetto Antonio Maranga 1° prelegò al di lui fratello Andrea la somma di lire 1000 e che nel resto della sua sostanza istituì eredi in parti eguali il predetto suo fratello Andrea non che Maranga Pietro e Giuseppe altri di lui fratelli e la madre Franceschini Stefana rimaritata Franchi, tutti di Ponte Valtellina;

Ritenuto che il suddetto defunto lasciò dietro di sè la polizza 8 giugno 1864, n. 3113, pel deposito di lire 3000 assegnato per premio di assoldamento militare, fruttante l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal 20 luglio 1864 in avanti, polizza che fu pure unita al presente ricorso;

Lette le conclusioni conformi del Pubblico Ministero,

Dichiara

Di autorizzare il tramutamento o traslazione della suddetta cartella intestata al già carabiniere Maranga 1° Antonio Pellegrino dell'ammontare di lire tremila, a favore dei di lui eredi Andrea, Giuseppe e Pietro Maranga fu Andrea, fratelli del detto defunto, non che di Stefana Franceschini di lui madre, colla realizzazione e pagamento eziandio nelle mani dei medesimi eredi indistintamente da seguire senza distinzione o divisione di quote, salvo ad essi provvedersi a seconda delle rispettive ragioni, il tutto ad eseguire a termine di legge.

Sondrio, 6 ottobre 1871.

Pel presidente in ferie: Marlianice - Alecchi, cancelliere.

Per copia conforme
A. Bonomi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Sulla domanda della signora Nicoletta Sansonetti, domiciliata in Vernole (provincia di Terra d'Otranto) per aver rilasciato un duplicato del borderò della rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, sotto il numero 57747, di annue lire 60, traslata a'2 marzo 1868, sotto il numero 143672, per annue lire 65 in testa di essa Sansonetti, quale erede del defunto fratello Raffaele Sansonetti, che era il proprietario del menzionato borderò di rendita, il tribunale di Lecce, in applicazione delle disposizioni tracciate nel titolo VI del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, con deliberazione del 19 giugno 1871 dichiarò che Nicoletta Sansonetti sia legataria universale del defunto Raffaele Sansonetti dei beni mobili, mobilia, effetti mobiliari, crediti, danaro contante, dritti, azioni e ragioni che il medesimo vantava verso dei propri debitori.

La presente notificazione si fa nei termini e per gli adempimenti prescritti dal regolamento per l'applicazione della legge sul Debito Pubblico, 8 ottobre 1870.

4555 Angelo Scardia, avv. proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, con deliberazione del 24 ottobre andante anno, ha ordinato che l'annua rendita di lire 40, iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico in testa di Angela Marzio fu Giuseppe sotto il numero de' certificati 41,043 e di posizione 9567, sia trasferita ed intestata al signor Giovanni Sassano fu Costantino, domiciliato in S. Andrea de' Lagni, villaggio del comune di Santa Maria Capua Vetere, quale erede di detta Raffaela Marzio. La presente inserzione viene eseguita ne' sensi dell'articolo 89 del regolamento del Gran Libro del 1870. 4651

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, con deliberazione del primo agosto andante anno, ha ordinato che la Direzione del Gran Libro dell'annua rendita di lire 250 in testa di Luigi Jobitis, risultante da due certificati, l'uno della rendita di lire 220, in data primo novembre 1864, al n. 100,709, e l'altro della rendita di lire 30 in data 30 aprile 1865, n. 108,914, ne faccia trasferimento in testa de' signori Raffaela ed Anna Imperadore fu Arcangelo, Maddalena Gismondi fu Angelo, Luisa Gismondi fu Gabriele, Vincenzo, Giovanni, Orazio, Federico, Speranza, Angela e Filomena Salerno fu Andrea, Filippo, Angelo, Alfonso, Costanza, Ernesta e Luisa Pense, di Crescenzo, ed Eleonora Jobitis fu Francesco, tutti nella qualità di eredi dello stesso Luigi Jobitis.

La presente inserzione viene eseguita ne' sensi dell'art. 89 del Regolamento del Gran Libro del 1870. 4650

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA.
(1a *pubblicazione*)

Nel giudizio di assenza promosso dalli Elisa fu avvocato Filippo e Alberto fu Carlo Bernardoni, la prima maritata al signor avvocato conte Germano Rossi, residente in Bologna, e l'altro come minorenne rappresentato dalla di lui madre Agata Fiajani, dimorante a Roma, clienti del procuratore Bosellini,

Contro

Bernardoni Giustino del fu Sebastiano di Modena.

Il sottoscritto, nell'interesse degli istanti, rende noto che li suddetti Elisa ed Alberto Bernardoni nel 26 giugno ultimo scorso presentarono ricorso davanti questo tribunale per ottenere la dichiarazione d'assenza del nominato Giustino Bernardoni, agli effetti previsti dal capitolo 3°, sezione 1a, libro 1° del vigente Codice civile, e

Che il tribunale stesso, con decreto 27 luglio prossimo passato, ordinò assumersi le informazioni sull'allegata assenza.

Modena, 23 settembre 1871.

4606 A. Bosellini, proc.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale in Genova sedente, sezione 2a delle ferie;

Intesa in camera di consiglio la relazione fatta dal giudice delegato del ricorso ed annessi documenti, sporto per parte di Antonio Piana, diretto a che sia dichiarata l'assenza della di lui madre Maria Tassara;

Ordina che sieno assunte informazioni in ordine all'assenza della suddetta Maria Tassara, mandando pubblicarsi il presente provvedimento a termini dell'art. 23 del Codice civile.

Genova, 24 ottobre 1871.

Firmati: Leveroni, giud. ff - Michelotti, vicecancelliere.

Per copia conforme,

4625 D. Lertora, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

A dimanda dell'avvocato signor Gennaro Lista, il tribunale civile di Napoli con deliberazione del sedici ottobre mille ottocento settantuno ha disposto: Che la Direzione del Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia cancelli dal certificato di annua rendita di lire trecento cinquantacinque sotto il numero 129,832 in testa di Anna Guida fu cav. Guido, defunta, il vincolo d'inalienabilità dotale appostovi, ed intesti la rendita medesima al signor Gennaro Lista fu Giuseppe, unico erede della detta defunta Anna Guida.

Napoli, trentuno ottobre mille ottocento settantuno.

4624 Gennaro Lista fu Giuseppe.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lucca,

Visto il ricorso di Teresa Puccinelli, residente a Viareggio, come avente patria potestà sopra Salvatore, Cesare, Giuseppe, Rosa, Giulia, Isolina e Carolina suoi e del fu Paolo Puccinelli figli minori,

Autorizza la ricorrente a ritirare, in detta sua qualità, dall'Amministrazione dei depositi e prestiti sedente in Firenze la somma di lire 282 06, depositate dal fu Paolo Puccinelli per mezzo del cancelliere di questo tribunale presso la soppressa agenzia del Tesoro in Lucca nel 27 maggio 1868 e versate quindi nella Cassa di detta Amministrazione, a cui si riferisce la polizza definitiva del 18 luglio 1868, di n. 9412, redatta in testa e conto del menzionato Paolo fu Olivo Puccinelli di Viareggio.

L'autorizza a ritirare la detta somma capitale coi relativi interessi a condizione che il tutto sia erogato nella dimissione delle passività indicate nel suaccennato ricorso senza alcuna responsabilità però della detta Amministrazione dei depositi e prestiti. — Lucca, 30 giugno 1871. — A. Lanzilli — Del Rosso.

Così pronunziato in camera di consiglio dal signor presidente A. Lanzilli e giudici E. Grossi e G. Malenotti — Del Rosso.

4597 D. E. Paoletti, proc.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO.
(1a *pubblicazione*)

Sopra ricorso delle minorenni Augusta ed Adelaide Stiegele fu Giorgio, rappresentate dal loro tutore Carlo Wagner e della maggiorenne Giulia Stiegele fu Giorgio, maritata nel medesimo Carlo Wagner, tutte e tre domiciliate in Monza e chiamate anche Stigelli, il tribunale civile e correzionale di Monza con decreto 14 settembre 1871 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita iscritta al nome della defunta Felicita Ferrari vedova Rocca, come dai certificati n. 18545, n 18546, creazione 10 luglio 1861, per l'annua rendita il primo di italiane lire 1165, il secondo di italiane lire 115, con altrettanti certificati nominativi intestati:

1° Alla signora Giulia Stigelli fu Giorgio maritata in Carlo Wagner, per l'annua rendita di italiane lire 425.

2° Alla signora Augusta Stigelli fu Giorgio, per l'annua rendita di italiane lire 425.

3° Alla signora Adelaide Stigelli fu Giorgio, per l'annua rendita di italiane lire 425, ed ha ordinato l'iscrizione al portatore della residua quota di rendita di italiane lire 5 da alienarsi a mezzo di accreditato agente di cambio e da dividersi fra le dette minori in parti uguali.

Avv. Porta G. Luigi, residente in Monza, procuratore del
4657 signor Carlo Wagner.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, sezione feriale,

Letti gli atti;

Poichè è giustificato che Andrea Porrino fu Orazio sia trapassato;

Poichè è pure comprovato per atto di notorietà che lo stesso sia morto intestato, e che la madre Margherita Laudato sia l'unica sua erede;

Il tribunale sul rapporto del giudice delegato, ed in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la polizza di lire mille in testa di Andrea Porrino, sotto il numero 3285, sia pagata all'unica sua erede Margherita Laudato fu Aniello, domiciliata in Arienzo.

Così deliberato in Santa Maria Capua Vetere li 10 ottobre 1871 da' signori Gabriele Durante, giudice ff da presidente, Raffaello Radogna e Ferdinando Memitieri, giudici.

Il giudice ff. da presidente
Durante.
Il vicecancelliere aggiunto
4609 Mattia Roberti.

NOTA

per ritiramento di cartella al portatore del Debito Pubblico dalla Cassa dei depositi e prestiti, e per tramutamento della stessa cartella in un certificato nominativo.

(1a pubblicazione)

Sull'instanza delli Francesco fu Luigi, e Carlo padre e figlio Mogni, quest'ultimo anche qual rappresentante il di lui figlio minore Giuseppe Antonio Mogni, non che li di lui figli maschi nascituri, residenti sulle fini di Ponte Curone, circondario di Tortona, il tribunale civile e correzionale di Alessandria con decreto 28 ottobre 1871, in conformità dell'art. 102 del regolamento della Cassa dei depositi e prestiti, e dell'articolo 78 di quello della Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato, in data entrambi dell'8 ottobre 1870, n. 5942 e 5943,

Dichiarava che la cartella sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, categoria 5 per 0,0, n. 521037, della rendita di lire 25, di cui nel certificato di deposito 11 agosto 1865, sottoscritto Ghinelli, operato da Giuseppe Antonio Mogni fu Luigi per cauzione verso il Ministero delle Finanze, spetta in proprietà al detto Giuseppe Antonio Mogni figlio di Carlo, ed ai figli maschi nascituri dallo stesso Carlo Mogni, e che li frutti, od interessi della cartella medesima, decorsi e decorrendi, spettano agli instanti Francesco fu Luigi, e Carlo padre e figlio Mogni suddetti, come usufruttuari;

E ritenuto il non dissenso del Ministero delle Finanze, autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della anzidetta cartella al portatore in un certificato nominativo della corrispondente rendita di lire 25, categoria 5 per 0,0, intestato a Giuseppe Antonio Mogni di Carlo, ed ai figli maschi nascituri dallo stesso Carlo Mogni, annotato del vincolo d'usufrutto in favore delli Francesco fu Luigi, e Carlo padre e figlio Mogni instanti, da conseguarsi ai medesimi;

Con essersi mandato a tale effetto all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di consegnare alla Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato la ripetuta cartella al portatore, non che dichiarato lecito alli stessi instanti padre e figlio Mogni di esigere dalla Cassa dei depositi e prestiti, o dalla Amministrazione del Debito Pubblico l'ammontare dei semestri scaduti della rendita medesima.

Il che tutto si deduce a pubblica notizia a seconda del prescritto dei mentovati regolamenti, e per qualunque effetto che di ragione.

Alessandria, li 6 novembre 1871.

4675 Bertolaja caus. Alessandro.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Varese, con decreto emanato in camera di consiglio il giorno 27 ottobre 1871, n. 255, pronunciava quanto segue:

« È data facoltà alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare il tramutamento in titoli al portatore della rendita nominativa d'annua lire 130, ora intestata ad Angiola Ossola fu Francesco, e distinta col n. 30292, sull'istanza de' successibili prossimi, e cioè di Fortunato Ossola, Rosa e Serafina Ossola, Maria Ossola maritata a Giovanni Mappelli, cui, siccome fratello e sorelle germane, competono due decimi per ciascuno, non che dei nipoti *ex-sorore* Giovanni e Giuditta Piatti di Antonio, cui spetta un decimo pure per ciascuno. »

Il presente sarà, a cura degli interessati, pubblicato a termini dell'articolo 89, regolamento 8 ottobre 1870.

Varese, 30 ottobre 1871.

4666 Ossola Fortunato.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, con deliberazione del 9 ottobre 1871, ordina alla Direzione del Debito Pubblico che l'annua rendita del complessivo valore di lire settantacinque, iscritta nei due certificati n. 136723 e 27847, in favore di Ruggiero Raffaela fu Domenico, vedova di Nicola Simeone, non che l'altra partita di lire cento trentacinque, sotto il numero del certificato 152283, iscritta in favore di Simeone Francesco fu Nicola, e per l'usufrutto in favore di Ruggiero Raffaela fu Domenico, vedova di Nicola Simeone, siano invertite in cartelle al portatore e consegnate in Napoli al signor Errico Gabriele di Angelo, acquirente di siffatta rendita dal signor Francesco Simeone, erede della defunta Ruggiero Raffaela fu Domenico.

Ordina ancora che siano al medesimo Gabriele pagati gl'interessi come che scaduti al 1° luglio 1870 sul detto certificato n. 152283, intestato a Simeone Francesco per la proprietà e Raffaela Ruggiero per l'usufrutto, oltre ai posteriori.

Napoli, 16 ottobre 1871.

Domenico Forges Davanzati,
procuratore, domiciliato
4616 Gradini S. Liborio, n. 16.

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI CERTIFICATO DI RENDITA.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Saluzzo, con decreto 25 andante ottobre, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore la iscrizione di rendita per lire 275, n. 140107, intestata a Giacca Matteo fu Giuseppe, appartenente alla categoria 5 per 0,0, legge 10 luglio 1861, gravata di ipoteca a favore della or defunta Giacca Giacinta fu Giuseppe a garanzia della rendita vitalizia costituitale dal titolare.

Dichiarò essersi devoluta ad esclusivo favore di detto Matteo Giacca, domiciliato a Ormea (Mondovì) la successione testamentaria della predetta Giacinta sua sorella, ed appartenere perciò per intero al medesimo la detta rendita, di cui si autorizzò pure lo svincolo dall'ipoteca.

Saluzzo, 28 ottobre 1871.

4550 Avv. V. Isasca, proc. capo.

N. 955 reg.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª ferie, sedente in camera di consiglio nelle persone dei signori cav. Longoni presidente, dottor Botta giudice e dottor Zerbi aggiunto giudice:

Sulla relazione del presente ricorso fatta dal giudice delegato,

Vista la dichiarazione 9 settembre corrente, n. 8072[32720 103 della Cassa de' depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze, dalla quale appare comprovata l'esistenza del deposito di dieci titoli al portatore, al n. 1643 di polizza, per la complessiva rendita di lire dieci mila, eseguita nel 3 febbraio 1868 da Pietro Olivelli a cauzione del contratto stipulato addì 11 luglio 1867 per l'impresa di somministrazione di viveri ai corpi della R. marina nel 3° dipartimento marittimo;

Veduti gl'istromenti 18 agosto 1869 e 30 luglio 1870 del notaro dottor Tagliasacchi, dai quali emerge come cinque dei titoli costituenti il detto deposito, e precisamente quelli sottodescritti della complessiva rendita di lire 5000 sono di esclusiva ragione dell'eredità di Antonio Volpati, resosi defunto in questa città nel 3 settembre 1869;

Veduto il testamento segreto 31 agosto 1869 in atti del notaro dottor Zaffanelli, col quale il predetto Antonio Volpati ebbe a nominare erede universale della sua sostanza l'unico suo figlio Guglielmo, ed a legarè la disponibile alla moglie Enrichetta Perelli-Minetti vita sua naturale durante;

Ritenuto che dal dimesso atto di notorietà, in data 21 luglio anno corrente, eretto dinanzi la locale pretura del mandamento 2°, è comprovato che detto testamento pubblicato avanti la pretura del mandamento 4° in luogo e registrato al vol. 51, fol. 40, n. 4158, colla tassa di lire 5 50, è l'unico che sia stato trovato e che il Volpati non ebbe a lasciare altri eredi a cui sia devoluta una quota di eredità oltre i preaccennati ricorrenti, i quali si trovano nel pacifico possesso dell'eredità;

Veduti gli articoli 101 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870 sulla Cassa de' prestiti e depositi,

Autorizza la detta Cassa a rilasciare ai ricorrenti Guglielmo Volpati del fu Antonio ed Enrichetta Perelli-Minetti vedova Volpati, del vivente Fortunato, domiciliati in questa città, quali eredi il primo di Antonio Volpati, ed usufruttuaria la seconda della disponibile di detta eredità i sottodescritti cinque titoli al portatore facenti parte del deposito esistente presso la Cassa medesima come da polizza 3 febbraio 1868, al n. 1643, eseguito da Pietro Olivelli a cauzione del contratto stipulato addì 11 luglio 1867 per l'impresa di somministrazione di viveri ai corpi della R. marina nel 3° dipartimento marittimo.

Titoli da rilasciarsi.

N. 787623 della rendita di L. 1000
» 214401 » » 1000
» 1187683 » » 1000
» 1185695 » » 1000
» 1186665 » » 1000

Rendita totale L. 5000

Milano, li 20 settembre 1871. — Firmati: Longoni, presidente — Clerici, vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale trascritto sui registri della cancelleria.
Milano, li 10 ottobre 1871.

4345 Royza, canc.

NOTIFICANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Torino emanò il seguente decreto in data 10 ottobre 1871 sul ricorso presentatogli dalli ingegnere Filippo ed avvocato Giuseppe fratelli Blan fu Domenico, residenti a Torino, con cui sentita la relazione degli atti fatta in camera di consiglio dal signor giudice commesso:

Dichiarò che la polizza n. 5500 della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in data Torino, 31 dicembre 1869, rilasciata a favore delli Filippo, Emilio e Giuseppe fratelli Blan fu Domenico, di tre cartelle italiane 1861, consolidato al 5 per 100, n. 1527785, della rendita di L. 200, n. 1524270, della rendita di L. 100, e n. 335505, della rendita di L. 100, danti la totale rendita di L. 400, con decorrenza dal 1° gennaio 1870, pel decesso dell'Emilio Blan è consolidata nelli ingegnere Filippo ed avvocato Giuseppe suoi fratelli ed eredi, autorizzando conseguentemente la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato, e per essa la Cassa dei depositi e prestiti, in esecuzione dell'ordinanza dello stesso tribunale in data 3 luglio 1871, a rilasciare ai medesimi ingegnere Filippo ed avvocato Giuseppe fratelli Blan liberamente le cartelle al portatore esistenti in deposito colla relativa rendita decorsa dal 1° gennaio 1870; dichiarando la stessa Direzione e Cassa dei depositi sufficientemente per esse scaricata e liberata mediante quitanza di detti fratelli Blan.

Torino, 12 ottobre 1871.

4353 Colomba Antonio, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Messina, in seguito a domanda del signor cavaliere D. Francesco Sebastiani di Gennaro, domiciliato in Messina, ha sotto il dì 20 settembre 1871 emesso il seguente provvedimento.

Deliberando nella camera del consiglio, in conformità alla scritta requisitoria del regio procuratore, ordina che i due certificati di rendita, uno datato Napoli, 20 maggio 1862, e distinto col n. 8820, per la annua rendita di L. 210, e l'altro datato Napoli, 10 giugno 1862, marcato col n. 12675, per la rendita di L. 5 annue, consolidati al 5 per 100, ed intestati a favore di Maria Francesca Bova, siano dalla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, riuniti in unica rendita di L. 215 annue, ed intestati in pari tempo in persona del ricorrente Francesco Sebastiani di Gennaro, domiciliato in Messina, quale unico e solo erede della detta di lei madre signora Maria Francesca Bova.

Liberonte Rigolizzo
4260 procuratore legale costituito.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE

Il comune di Roma ha avanzato domanda a questa R. Prefettura, affine di ottenere la dichiarazione di utilità pubblica per la costruzione di un nuovo quartiere di abitazioni all'Esquilino. Il detto quartiere, approvato dal Consiglio nella seduta del 14 settembre 1871, ha per limiti la via Strozzi, la strada ferrata fin presso il tempio di Minerva Medica, una linea da questo punto fino all'incontro della via Labicana presso la Villa Altieri, la detta via Labicana fino a Ss. Pietro e Marcellino e la via Merulana fino a Santa Maria Maggiore; chiudendosi il perimetro con una linea che da Santa Maria Maggiore si ricongiunga colla via Strozzi nel punto d'incontro di questa con la via delle Quattro Fontane.

A termini degli articoli 4, 16, 17, 18 e 21 della legge del 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, si notifica che nell'ufficio tecnico comunale, al Palazzo Senatorio in Campidoglio, si trova depositato quanto appresso:

Il progetto di massima del nuovo quartiere;

La relazione esplicativa;

La pianta particellare dei terreni che occuperebbe;

La nota qui appiedi pubblicata dei rispettivi proprietarii, colle indicazioni di catasto, di superficie e di natura dei fondi.

Tutti i suddetti documenti sono visibili dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane, per giorni 15, decorrendi dalla data della inserzione della presente nella *Gazzetta Ufficiale*; e chiunque potrà, durante questo periodo, e non ulteriormente, prenderne cognizione, ed esporre le sue osservazioni e i reclami in proposito, per gli effetti degli articoli 5, 18, 19 della citata legge.

Dal Campidoglio, li 5 novembre 1871.

Il ff. di Sindaco: F. GRISPIGNI.

4712 G. FALCIONI, *Segretario Generale*.

NOTA delle proprietà poste nel Rione Monti che vanno soggette alla espropriazione per causa di pubblica utilità per la costruzione del nuovo Quartiere dell' Esquilino.

N° d'ordine	PROPRIETARIO — Direttario	PROPRIETARIO — Utilista	Numero di Mappa — Principale	Numero di Mappa — Subalterno	UBICAZIONE dei fondi	Numero civico	Natura del fondo	Numero dei vani per ogni piano	Superficie — Catastale — Metri C.	Superficie — Di esproprio — Metri C
1	Massimo principe D. Camillo . . .		130 a 132 rata, 135 rata a 136, al 139 rata, 154 rata		Via Strozzi e Piazza dietro la Tribuna di Sª Maria Maggiore	2 a 7 4	Caseggiato e villa		106600 »	91811 88(1)
2	Società anonima per acquisto e vendita di beni immobili		145 rata, 145 rata, 146	1/2	Piazza dietro la Tribuna di Sª Maria Maggiore		Idem		118250 »	116612 50
3	Monastero di Sant'Antonio Abbate		158		Piazza di Sª Maria Maggiore		Area		7660 »	7887 25
4	Rev. Camera Apostolica		159		Piazza Sª Maria Maggiore . .		Caseggiato		200 »	199 80
5	Santa Maria della Concezione, Monastero delle Viperesche		190 rata, 192 rata		Via di Sant'Antonio . . . . Via di S. Vito	4	Giardino Forno	5 5	1400 »	590 »
6	Santi Vito e Modesto		194 195		Via di S. Croce . . . . . Via di S. Eusebio	32 1	Monastero Giardino	2 5 5	810 »	867 »
7	Esercizi Spirituali, Casa amministrata dalla Compagnia di Gesù		196 e 196 1/2 199 a 206		Via di Porta S Lorenzo . . Via di Sª Bibiana	11 al 14 12 al 16	Orto (2) ed annessi		52400 »	41463 »
8	Sacripanti Fidecommesso, goduto dal marchese Filippo fu Niccola		207 rata		Via di Sª Bibiana	17 e 18	Vigna		42900 »	5562 50
9	Società anonima per acquisto e vendita di beni immobili		211 rata 212 e 214		Via di Porta Maggiore . . .	8	Orto		59100 »	35940 87
10	Accademia ecclesiastica		223 a 225		Via di Porta Maggiore . . .	6	Terreni		27600 »	19588 06
11	Diotallevi Mariano, Tommaso e Pietro fu Gioacchino		226 227		Via di Porta Maggiore . . . Via di Sª Bibiana	7 6 e 7	Orto		6970 »	6909 »
12	Santa Maria Maggiore, Capitolo . .		228 e 231		Via di Sª Bibiana	2 a 4	Orto		5170 »	4761 75
13	Pietrini, Legato Pio amministrato da due chierici partecipanti della Cappella Pontificia		232 233 234		Via di Porta Maggiore . . . Via di Sª Bibiana	5 8 a 11	Orto (3)		23360 »	25317 12
14	S. Pietro in Vaticano, Parrocchia] .	Belardi Francesco fu Vincenzo usufrut. e suoi figli	235 236		Via di Sª Croce e Via Porta Maggiore	4	Orto		10670 »	10454 50
15	Guerrini Giuseppe		236 1/2 a 241		Via di Sª Croce . . . . . Via Porta Maggiore	1 a 4 3	Terreni		25760 »	25679 75
16	Belardi Antonio e Domenico del fu Giuseppe		242 al 244 rata		Via di Sª Croce	5	Vigne		22000 »	3062 50
17	Pincellotti Filippo fu Paolo . . .		248 rata		Via di Sª Croce e Via di Porta Maggiore				23910 »	534 37
18	De Merode monsig. Francesco Saverio fu conte Felice		305, 306, 309 314 a 316		Via di Sª Croce . . . . . Via Labicana	5 21 a 24	Villa		119360 »	75984 75
19	Massimo principe D. Camillo . . .		325 1/2, 328, 328 1/2, 329, 317 a 325, 325 1/2, 326 a 332		Via di S. Matteo . . . . . Via in Merulana e Labicana . Via di Sª Croce in Gerusalemme	7 a 12 1 25 a 28	Orto		98390 »	113473 05
20	Congregazione del SS. Redentore, Transalpina detta dei Liguorini in Roma		333 a 335 338 a 344		Via di S. Vito . . . . . . Via in Merulana . . . . . Via di S. Matteo	15 a 19 1 a 3 2 a 4	(4)		25430 »	60091 74
21	Odescalchi principe D. Livio per un'Opera pia da nominare		346, 347 348		Via di S. Matteo . . . . . Via di S. Croce	5 e 6 29 e 30	Casa e Giardino	3 2	1430 »	1475 75
22	Cassetta D. Francesco di Pietro . .		273, 275, 276 e 277		Via Labicana	4 e 5			72760 »	5903 68
									Totale . .	654170 82

(1) In questa superficie si comprende quella della nuova strada di Sant'Antonio in metri quadrati 9418 00 non ancora volturata.

(2) È gravato dell'annuo canone di scudi 200 a favore del Ven. Convento e Collegio dei PP. Agostiniani irlandesi.

(3) È gravato di annuo canone a favore della Cappella Corsini in S. Giovanni in Laterano; dell'Accademia di S. Luca, Capitolo di Santa Maria Maggiore; del Convento di S. Marcello e Sagrestia di S. Maria sopra Minerva.

(4) Gravato dell'annuo canone di scudi 1 12 1/2 a favore dei Can. di Sª Maria Maggiore; di scudi 2 31, Can. regolari di S. Pietro in Vincula; di scudi 2, Beneficio della Cappellania di S. Pietro in Vincula; di scudi 10, Monastero delle Viperesche; di scudi 15 40, Ospedale dei pazzi in Roma; di scudi 7 50, Monastero di Sant'Eusebio, e di scudi 6 16, Prelatura Onorati di Jesi.

MINISTERO DELL'INTERNO -- Direzione Generale delle Carceri

Regia Prefettura di Roma

Avviso d'asta per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro in alcuni stabilimenti carcerari situati nella provincia di Roma.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 20 del corrente mese di novembre, nell'ufficio della prefettura di Roma, si addiverrà alla presenza del signor prefetto o del consigliere delegato, al pubblico incanto col metodo dell'accensione delle candele, per l'appalto rispettivo del servizio fornitura e del lavoro nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti giusta il riparto risultante dalla seguente

Tavola.

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e Stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti — Parti dei capitoli	Disposizioni dei capitoli d'oneri — Tavole relative	Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta (L. C.)	Importo — della cauzione in rendite dello Stato	Importo — del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario — Quantità	Esemplari — Importo
1	Casa penale alle Terme Diocleziane (uomini)	Servizio della casa	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	B E H M O P Q R p. 2ª	1,567,450	» 80	2820	4200	5	L. 11 25
4	Carceri giudiziarie del circondario di Viterbo	idem	id. id. id.	A D G L O P Q parte 1ª R parte 1ª	677,716	» 68	1200	1800	19	42 57
6	Casa di condanna di Civita Castellana	idem	id. titolo 2° id.	B E H M O P Q R p. 2ª	275,079	» 85	660	1000	5	11 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni sette decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1878.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne quarta e quinta della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna sesta della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna settima della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna settima della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il deposito interinale indicato nella colonna nona della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A B C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna settima. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e direzioni di stabilimenti carcerari.

9. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna ottava della tavola sovraccitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna nona della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

10. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna decima della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

11. Il termine dei fatali per presentare il ribasso della vigesima spirerà alle 12 meridiane del giorno 25 novembre.

Condizioni speciali.

12. Per le carceri giudiziarie dei circondari di Viterbo l'Amministrazione fornirà a proprie spese al deliberatario una prima scorta di lenzuola in un numero equivalente al doppio del numero medio dei detenuti presenti nelle carceri nel 3° trimestre dell'anno in corso. Il deliberatario li dovrà ricevere in consegna pel prezzo che risulterà corrisposto dall'Amministrazione per l'acquisto.

13. Per la casa penale alle Terme Diocleziane (Uomini) e la casa di condanna di Civita Castellana, l'Amministrazione fornirà a proprie spese al deliberatario una prima scorta di sacconi e lenzuola in numero equivalente al doppio del numero medio dei detenuti presenti nella case nel 3° trimestre dell'anno in corso. Il deliberatario li potrà ricevere in consegna pel prezzo che risulterà corrisposto dall'Amministrazione per l'acquisto. Eguale somministrazione sarà fatta ai bagni penali di Porto d'Anzio e Terracina.

14. La quantità dei tessuti di lana che la casa di correzione di Saliceta San Giuliano e la casa di forza di Volterra, le sole per ora incaricate di tale somministrazione, sono tenute di fornire agli appaltatori, della casa penale alle Terme Diocleziane e della casa di condanna di Civita Castellana, vien limitata a quella consentita dalle forze produttive di quelle lavorazioni. Epperò a cura delle rispettive Direzioni dovrà in principio di ogni anno essere notificata all'impresa la quantità approssimativa degli occorrenti tessuti e dei capi di vestiario che assumono impegno di somministrare nell'anno, fatta facoltà agl appaltatori di provvedersi altrimenti per la quantità occorrente in più.

Roma, 10 novembre 1871.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario: BONANOMI.

4731

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di San Remo, riunito in camera di consiglio e composto delli signori Carlo Gariglio giudice anziano ff. di presidente, in ferie, Giovanni Leone giudice istruttore e Carlo Giuseppe Vivaldi pretore di questo mandamento, facente funzioni di giudice ordinario:

Vista la domanda di Giacomo Anfossi fu Giovanni, residente in Taggia, tendente ad ottenere che si autorizzi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la transazione ed il tramutamento in capo del ricorrente Giacomo Anfossi della rendita inscritta al fu notaio Giacomo Anfossi, certificato numero 40284, rendita di lire ottanta, cinque per cento, legge 10 luglio 1861, e Regio decreto 28 stesso mese ed anno;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero delli 16 settembre andante, favorevoli alla suddetta dimanda;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato avvocato Giovanni Leone;

Ritenuti i motivi svolti in dette conclusioni, appoggiati ai prodotti titoli,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la transazione ed il tramutamento in capo del ricorrente Giacomo Anfossi fu Giovanni, dimorante in Taggia, della rendita inscritta al fu notaio Giacomo Anfossi, certificato n. 40284, rendita di lire ottanta, cinque per cento, legge 10 luglio 1861; Regio decreto 28 stesso mese ed anno.

Così pronunciato in San Remo addì ventuno del mese di settembre mille ottocento settantuno.

Per detto tribunale — Il giudice anziano ff. di presidente in ferie: Gariglio. — Balestrieri, vicecanc. aggiunto.

Per copia conforme all'originale, spedita da questa cancelleria a richiesta del causidico Reforzo.

San Remo, 3 ottobre 1871.

4414 Chiapirone, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di De Rossi Carolina vedova di Geremia Mariani, domiciliata a Perugia, quale erede del fratello Gaetano De Rossi, il tribunale civile di Perugia sotto la data del 31 maggio 1871 ha emanato decreto col quale ordina all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze di pagare alla suddetta De Rossi Carolina nella predetta sua qualifica la somma di lire 633 03, depositata li 15 aprile 1868 come da polizza numero 6005 da Bichi-Ruspoli marchese Alessandro nell'interesse di Gaetano De Rossi, di cui ne è l'istante Carolina la erede intestata.

Ciò si deduce a pubblica notizia a termini degli articoli 111 e 112 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

4257 Stefano Mari, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cosenza con deliberazione del 27 marzo 1871 ha dichiarato che i signori Zagarese Raffaele, Zagarese Pompeo, Zagarese Vincenzo, Zagarese Nicola e Zagarese Rosario sono i soli legittimi eredi di Zagarese Melchiorre fu Pompeo; ed in conseguenza ha ordinato che ad essi venga intestata a rate uguali l'annua rendita di lire 125 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sotto il n. 60021, categoria 5 p. 100, già esistente in testa del detto Zagarese Melchiorre fu Pompeo.

La presente inserzione si eseguе in esecuzione degli articoli 89 e 90 del regolamento in vigore per l'amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

4269 Felice Frontera, proc.

TRAMUTAMENTO DI TITOLI.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza con sua ordinanza 3 ottobre 1871, sulle richieste della signora Cima Malvina fu Giuseppe, autorizzata dal marito signor colonnello commendatore Alessio Ragazzoni fu Rocco, residenti in Piacenza, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in un certificato del Debito Pubblico al portatore, dell'annua rendita di lire 500, il certificato per simile rendita, n. 76488 del Debito Pubblico (cinque per cento, legge 10 luglio 1861) intestato alla Ragazzoni Malvina nata Cima fu Giuseppe, rilasciatole da Torino il 2 ottobre 1863, sotto il numero di posizione 23678 e vincolato per usufrutto a favore della Carolina Malinverni vedova Ragazzoni, vita natural durante della stessa che morì in Vercelli il dì 5 settembre 1871.

Piacenza, 4 ottobre 1871.

4217 Perinetti sost° Cerruti.

NOTA DI PUBBLICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Si notifica al pubblico che il tribunale civile di Susa con provvedimento 23 ottobre corrente, Antº Fioretta vicecancelliere, ha dichiarato che le uniche e legittime eredi del fu Pietro Felice Rocci fu Gio. Batt., nato e domiciliato a Condove (Susa), morto *ab intestato*, sono le di lui figlie Virginia Giuseppa, Giovanna Maddalena e Teresa Giuseppa, nate dal suo matrimonio colla Teresa Cogno.

Chiunque ha interesse contrario a simile declaratoria, è invitato a presentare le sue ragioni in contrario nella cancelleria di detto tribunale nei modi e termini di legge.

Susa, 24 ottobre 1871.

4531 G. Bonini, proc. capo.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta
Via dei Lucchesi, 4.